DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN PROCESSO PRODUTTIVO O IN UN PROCESSO DI COMBUSTIONE

Art. 19

Osservatorio

Il Ministro dell'ambiente, nei limiti delle disponibilita' di bilancio esistenti, istituisce un osservatorio finalizzato all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale dei materiali di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' delle norme tecniche e dell'elenco dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, stabilendone, con proprio decreto, organizzazione e modalita' di funzionamento. L'osservatorio e' composto da nove membri, compresi il presidente ed il segretario, designati, rispettivamente, quattro dal Ministro dell'ambiente, tre dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanita' ed uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Versione in vigore dal 8 settembre 1994, non più in vigore dal 8 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
Estremi	Decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-riutilizzo-dei-residui-derivanti-da-cicli-530-1994/art-19-o-s-s-e-r-v-a-t-o-r-i-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it